



REGOLAMENTO ASSEMBLEA ZONA DI RIMINI

art.1

L'Assemblea di Zona è composta da tutti i soci adulti censiti nella Zona e, con solo diritto di voto ed elettorato attivo, gli adulti in formazione censiti nella Zona, ai sensi dello Statuto Agesci.

art.2

L'Assemblea di Zona è convocata dai Responsabili di Zona almeno due volte all'anno (primavera ed autunno) per i compiti previsti dallo Statuto Agesci.

In caso di impossibilità di convocazione a cura dei Responsabili locali, l'Assemblea di Zona è indetta, almeno una volta all'anno, congiuntamente dai Responsabili Regionali.

La convocazione della Assemblea è annunciata al Consiglio di Zona con congruo ed adeguato preavviso, in modo tale da permettere ad ogni Comunità Capi di prendere visione e dibattere i punti inseriti all'ordine del giorno.

art.3

Il Consiglio di Zona, preso in esame:

- a) l'ordine del giorno redatto dai Responsabili di Zona;
- b) gli argomenti proposti da Comunità Capi o singoli capi;
- c) mozioni giunte;

redige l'ordine del giorno definitivo.

Ogni singolo capo o Comunità Capi, prima dell'Assemblea di Zona, può richiedere che vengano posti all'ordine del giorno argomenti di proprio interesse.

art.4

L'Assemblea di Zona è validamente costituita con la presenza di 1/5 (20%) dei soci adulti censiti in Zona e dalla presenza della metà più uno dei gruppi censiti in Zona.

art.5

Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei voti validi espressi.

La scheda bianca (senza alcun segno) è considerata valida e viene conteggiata ai fini dell'attribuzione dei voti.

La scheda nulla non è considerata valida e non viene conteggiata ai fini dell'attribuzione dei voti.

L'elezione a Responsabile di Zona, a Consigliere Generale e a membro del Comitato di Zona è a maggioranza come sopra.

Qualsiasi capo della Zona ai sensi dello Statuto Agesci - anche temporaneamente non in servizio -, che abbia espresso la propria disponibilità, è eleggibile ai vari incarichi. Le persone elette entrano in carica, di norma, all'inizio del nuovo anno scout (primo ottobre).

Nel caso di dimissioni di un membro del Comitato di Zona o di uno dei Consiglieri Generali l'elezione del successore avrà effetto immediato.



art.6

La presidenza è assunta dal Responsabile e/o dalla Responsabile di Zona.

I presidenti sono assistiti da un segretario, nonché da 3 (tre) scrutatori, nominati dai presidenti.

Il segretario e i 3 (tre) scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto e di scrutinio palese e segreto.

art.7

I presidenti, anche mediante loro incaricati, controllano il diritto di partecipazione, di voto e di elettorato nell'Assemblea della quale dirigono i lavori.

Coloro che richiedono di parlare hanno la parola nell'ordine di iscrizione, salvo diverso avviso dei presidenti, mentre coloro che chiedono la parola per mozione d'ordine hanno diritto alla parola al termine dell'intervento in corso.

Il dibattito sulle mozioni d'ordine è, solitamente, limitato ad un intervento a favore e uno contro, quindi la mozione viene messa ai voti.

art.8

I presidenti, nel corso della seduta, possono proporre all'Assemblea di variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'O.d.g. per esigenze di funzionalità.

Per snellire il lavoro, i Responsabili di Zona, possono contattare singoli capi in qualità di animatori di gruppi di studio o di lavoro o di impresa, a seconda delle esigenze emerse.

art.9

Il segretario provvede alla redazione del resoconto della seduta, che deve indicare il numero dei presenti, contenere un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea.

Ciascun membro può chiedere che si inserisca nel resoconto, per intero, una sua dichiarazione.

art.10

L'Assemblea di Zona elegge, a scrutinio segreto, i membri del Comitato di Zona e i Consiglieri Generali, possibilmente su due o più candidature palesi per ogni ruolo, delle quali una proposta dal Comitato di Zona.

art.11

Le dimissioni dei componenti il Comitato di Zona, dei Consiglieri Generali e dei componenti di pattuglie, eventualmente nominate dal Comitato stesso, sono presentate al Comitato di Zona e comunicate al Consiglio di Zona.

art.12

Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi. Solo le deliberazioni riguardanti persone devono essere prese a scrutinio segreto.

Qualora su una mozione vengano presentati uno o più emendamenti, la mozione viene anzitutto messa ai voti nella forma emendata, iniziando, se del caso, dall'emendamento più radicale a giudizio dei presidenti. Nel caso che tutti gli emendamenti vengano respinti, la mozione viene messa ai voti nel testo originale.

art.13

Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto; non è ammessa delega.

art.14

L'Assemblea di Zona, oltre alle ordinarie funzioni statutarie, può ospitare, al suo interno, anche il Convegno Capi di Zona, con fini:

- formativo, secondo il Progetto di Zona;
- di verificare l'andamento della Zona;
- di esprimere l'indirizzo attraverso mozioni e relative attuazioni del Progetto di Zona.

art.15

L'assemblea è deliberante per quanto riguarda la vita dell'Associazione all'interno della Zona, sempreché le decisioni prese non siano in contrasto con quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione.

art.16

La deliberazione di abrogazione totale del vigente regolamento non è valida, se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo regolamento che sostituisca il precedente.

(Approvato dall'Assemblea di Zona del 18 marzo 2018 a Riccione)

APPENDICE

Estratto dallo Statuto AGESCI (Aggiornato al Consiglio generale 2017)

Art. 6 – Soci adulti

I soci adulti sono:

- i capi,
- gli adulti in formazione,
- i capi temporaneamente non in servizio,
- gli assistenti ecclesiastici.

L'Associazione riconosce i soci adulti sulla base:

- dell'appartenenza ad una comunità capi o ad una struttura associativa;
- dell'adesione al Patto associativo.

Il servizio dei soci adulti è svolto a titolo gratuito.

Art. 7 – Capi e adulti in formazione

L'Associazione riconosce i capi sulla base:

- del conseguimento della nomina a capo
- dello svolgimento di un servizio come specificato dal regolamento.

Esso può essere:

- il servizio educativo rivolto ai soci giovani, attività fondante e prioritaria dell'associazione;
- ogni altro servizio associativo a sostegno dell'azione educativa.

Gli adulti in formazione sono coloro che svolgono un servizio e stanno compiendo il proprio percorso formativo.

Art. 8 – Capi temporaneamente non in servizio

Sono capi che, per un periodo limitato di tempo la cui durata è prevista dal regolamento, non svolgono alcun servizio.